



*Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella*

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 550 del 06.12.2022

Disciplinare di gara

Procedura negoziata sotto soglia ex art. 1, comma 2, lett. b), della legge 120/2020 e s.m.u. per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali e contabili – periodo 36 mesi.

C.I.G. N. 9511029D69

Sommario

PREMESSA	4
ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2 Dotazioni Tecniche	5
1.3 Identificazione.....	6
ART 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni.....	7
ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	8
ART.4 DURATA – OPZIONI – RINNOVI- MODIFICHE - REVISIONE PREZZI.....	8
ART.5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
ART. 6 REQUISITI GENERALI.....	10
ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1 Requisiti di idoneità	10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	12
7.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e i Consorzi stabili.....	12
ART. 8 GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO.....	13
ART.9 GARANZIA DEFINITIVA.....	15
ART.10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
ART.11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
11.1 Componenti dell'offerta.....	15
11.2 dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.....	16
11.3 documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	16
ART.12 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17

ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA.....	19
ART.15 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA.....	19
ART. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
16.1 criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	20
16.2 metodo di attribuzione di coefficienti e punteggi all’offerta tecnica.....	21
16.3 metodo per il calcolo dell’offerta economica.....	22
ART. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	23
ART.18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	23
ART. 19 APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
ART.20 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B, C, - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	24
ART.21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	25
ART.22 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
ART.23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	26
ART.25 ACCESSO AGLI ATTI.....	26
ART.26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	26
ART.27 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	27
ART.28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27

PREMESSA

Con determina a contrarre n. 525 del 25.11.2022, questo Consorzio ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali e contabili – periodo 36 mesi.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://consorzioiris.tuttogare.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice).

Il Responsabile Unico del procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Patrizia Marcacci.

Codice Univoco Ufficio:

C.I.G. 9511029D69

Codice NUTS: ITC 13

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- a. parità di trattamento tra gli operatori economici;
- b. trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- c. standardizzazione dei documenti;
- d. comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice Civile;
- e. comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- f. segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- g. gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile al seguente indirizzo internet https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.consorzioiris.net/bandi-gare-contratti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di utilizzo*" reperibile al seguente indirizzo https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di utilizzo*" reperibile al seguente indirizzo https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'assistenza di "Tuttogare" HELP DESK assistenza@tuttogare.it

(+39) 02 400 31 280 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

ART 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a. Capitolato di gara;
- b. Disciplinare di gara;
- c. Allegato A al Disciplinare: Dichiarazioni integrative;
- d. Allegato B al Disciplinare: Schema per la presentazione dell'offerta tecnica
- e. Allegati C al Disciplinare: Schema per la presentazione dell'offerta economica;
- f. Allegato 1 al Capitolato :Codice di comportamento;
- g. Documento di gara unico europeo in formato elettronico;

- h. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Norme tecniche di utilizzo" reperibile al seguente indirizzo https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php
- i. Allegato 2 al capitolato patto di integrità, in osservanza:
- della legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità", nonché nel PNA 2019, approvato con deliberazione di ANAC n.1064 del 13.11.2019;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Consorzio I.R.I.S. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.86 del 18/12/2013;
 - del Piano Consortile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione di n.20 del 28.04.2022;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.consorzioiris.net/bandi-gare-contratti> e sulla Piattaforma <https://consorzioiris.tuttogare.it/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://consorzioiris.tuttogare.it/>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta:

- a. l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, fatte salve le comunicazioni per le quali è possibile utilizzare la piattaforma TUTTOGARE - CONSORZIO I.R.I.S.
- b. eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione sopraindicate, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Il presente appalto ha quale oggetto, in generale, il servizio di affidamento del servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali e contabili come declinato nel Capitolato di Gara.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come da tabella seguente:

Descrizione Servizi	CPV	Importo
Elaborazione paghe e adempimenti connessi (Servizi a canone da 31 a 50 dipendenti) allegato C	79631000-6	€ 19.600,00

Gli importi relativi ai servizi di cui all'art. 7 del Capitolato di gara saranno oggetto di eventuale trattativa separata nel momento in cui i medesimi Servizi saranno richiesti, esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno.

Tali Servizi non devono intendersi in alcun modo impegnativi per la stazione appaltante e durante l'intera durata dell'affidamento l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta, anche risarcitoria, correlata all'effettiva entità del Servizio reso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 26 comma 3 bis della D. Lgs.81/2008 e dell'art.95 c.10 del Codice, si precisa che per le modalità di svolgimento dell'appalto non è stato necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di servizi la cui prestazione non avviene in locali sede dell'Ente.

Rimane fermo l'onere del concorrente ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.4 DURATA - OPZIONI - RINNOVI- MODIFICHE - REVISIONE PREZZI

Relativamente alla durata, opzioni e revisione prezzi si rimanda a quanto espressamente stabilito dagli artt. 3 e 4 del Capitolato d'Oneri.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Nel caso di partecipazione alla gara di società, il requisito di idoneità professionale, ovvero l'abilitazione alla consulenza del lavoro o iscrizione agli albi di cui all'art.1 comma 1 della Legge n.12/1979, deve essere posseduto dal Legale Rappresentante ovvero da un Responsabile del Servizio il cui nominativo deve essere indicato nell'offerta tecnica.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- a. in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- b. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- c. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- d. La domanda è sottoscritta:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara:

- in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

ART. 6 REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali che dovranno essere attestati attraverso la compilazione del DGUE e dell'integrazione al DGUE, pena esclusione dalla procedura:

- a. assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione
- b. sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

7.1 Requisiti di idoneità

Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei consulenti del lavoro, a norma della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- b. ovvero iscritti da almeno cinque anni negli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, sempre che gli stessi abbiano dato comunicazione, per analogo periodo di tempo, agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale svolgeranno le attività oggetto della presente procedura;

Ai fini del precedente capoverso sono soggetti abilitati alla consulenza del lavoro:

- i consulenti del lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge n. 12/1979;
 - gli iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali abbiano dato comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere attività, per i quali l'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979 estende la riserva legale;
 - gli studi associati tra professionisti di cui ai precedenti punti;
 - le società di professionisti di cui ai punti precedenti e di cui all'art. 10 della Legge n. 183/2011.
- c. in alternativa, nel caso di società, essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal Legale Rappresentante ovvero da un Responsabile del Servizio il cui nominativo deve essere indicato nell'offerta tecnica.
- d. qualifica AgID in linea con gli standard definiti nelle [circolari AgID n.2 e n. 3 del 9 aprile 2018](#).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per un importo pari a € 30.000,00;

Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento della pubblicazione dell'avviso per la procedura di affidamento.

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- a. per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve avere svolto negli ultimi tre anni, dall'avvio della procedura di gara, servizi analoghi a quello in oggetto in favore di almeno un Ente Locale delle dimensioni equivalenti a quelle del Consorzio per numero di dipendenti (31) e per un importo complessivo pari a quello del presente appalto di €. 19.600,00

Deve altresì essere in possesso certificazioni ISO. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7.4 indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 6.2 deve essere soddisfatto nei termini di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, consorzi ordinari, G.E.I.E., aggregazioni di imprese, per la misura minima del 60% dalla mandataria o dalla consorziata principale e per il restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno il 10% del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere garantito al 100% dal raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria;
- nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti tecnici descritti nell'art. 6.3 potranno essere dimostrati indifferentemente dalla mandataria o dalla consorziata principale e/o dalle mandanti o dalle altre consorziate

7.5 indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

ART. 8 GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

L'offerta è corredata da:

- a. una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 400,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato con PagoPA.;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che:
 - risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
 - svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/suggerimenti-per-pa-20200528.pdf>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- a. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a. originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c. in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativase il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART.9 GARANZIA DEFINITIVA

Troverà applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

La cauzione definitiva sarà svincolata e verrà restituita alla Ditta solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale inadempienza.

ART.10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 è pari ad € 0,00.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

ART.11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara a pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

11.1 componenti dell'offerta

L'offerta è composta da:

- **Busta Telematica A - Documentazione amministrativa;**
- **Busta Telematica B -Offerta tecnica;**
- **Busta Telematica C – Offerta economica.**

11.2 dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

11.3 documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. Le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia del contratto di rete;
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo Comune;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- Copia del contratto di rete;
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- Copia del contratto di rete;
- Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni
- c. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa tutta sottoscritta digitalmente, redatta in lingua italiana, che confluirà nella busta telematica A:

- a. il Capitolato di Gara e relativi allegati;
- b. il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- c. cauzione provvisoria e impegno del fideiussore ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..L'impegno del fidejussore non è richiesto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Se del caso, certificazione/i del sistema di qualità previste dal ai fini della riduzione dell'importo della garanzia;
- d. documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it(servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- e. D.G.U.E. reso disponibile in formato elettronico nella Piattaforma di gestione della gara (anche per eventuali ausiliarie);

- f. se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;
- g. modulo “Dichiarazioni integrative” (allegato A al presente Disciplinare) debitamente compilato.

Il concorrente, nella documentazione amministrativa, indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E.), come da art.4 del presente disciplinare di gara;

In ogni caso la busta telematica “A – Documentazione amministrativa” non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica.

Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio”.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA

L’operatore economico, a pena di esclusione, inserisce nella Piattaforma telematica la documentazione relativa all’offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore secondo le modalità indicate agli artt.5 e 11 e contenente:

- gli elementi qualitativi descritti secondo il modello redatto dalla Stazione Appaltante, allegato B al presente disciplinare di gara;
- i curricula delle risorse dedicate con documenti di identità allegati. La valutazione sarà effettuata con particolare attenzione all’esperienza maturata dal team di lavoro nel settore di riferimento. Sarà inoltre valutata positivamente l’eterogeneità dei ruoli professionali impiegati;
- fac-simile cedolino.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel capitolato, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. **Dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.**

ART. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico, a pena di esclusione, inserisce nella Piattaforma telematica la documentazione relativa all’offerta economica, sottoscritta con firma digitale secondo le modalità indicate agli artt.5 e 11 e predisposta secondo il modello redatto dalla Stazione Appaltante, allegato C al presente disciplinare di gara, contenente i seguenti elementi:

- a. Importo complessivo per i 36 mesi, offerto per l’erogazione di tutti i servizi descritti nel capitolato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Tale importo non potrà essere uguale o superiore ad €. 19.600,00, budget a base di gara soggetto a ribasso;
- b. Percentuale di ribasso applicate all’importo posto a base di gara;
- c. l’indicazione dei costi non soggetti a ribasso.

In caso di discordanza tra gli elementi di cui alle precedenti lettere a,b,c, si prenderà in considerazione l’elemento più vantaggioso per la stazione appaltante;

L’importo dell’offerta sarà preso in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta (€19.600,00).

ART. 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	--------------------------

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Elementi di valutazione		Punteggio Massimo "D" (discrezionale)	Punteggio Massimo "Q" (quantitativo)
A	Elementi qualitativi		
A.1.	N. pratiche di pensione evase nell' ultimo biennio		10 punti così suddivisi - da 51 a 100: 4 punti - da 101 a 1000: 7 punti - da 1001 e oltre : 10 punti
A.2	Possesso di certificazioni ISO	5 punti	
A.3	Esperienza nel triennio precedente dall'avvio della procedura di gara nell'elaborazione di cedolini/mese presso Enti Locali, con almeno 50 dipendenti (indicare il numero di Enti)		10 punti così suddivisi - da 1 a 50 Enti : 1 punto - da 51 a 100 Enti: 3 punti - da 101 a 1000: 6 punti - da 1001 e oltre: 10 punti
A.4	Proprietà esclusiva dell'azienda di software necessari all'elaborazione paghe e connessi.		5 punti così suddivisi SI :5 punti NO: 0 punti
A.5	Assistenza telefonica in numero di ore giornaliere comprese tra le ore 8:00 e le ore 17:00 dal lunedì al venerdì (e indicazione delle fasce orarie)		6 punti così suddivisi - da 2 a 4 ore in fascia mattutina: 2 punti -da 5 a 6 ore: suddivise in fascia mattutina e fascia pomeridiana: 4 punti - oltre le 7 ore anche continuative : 6 punti
A.6	Risorse dedicate al servizio	4 punti	
A.7	Completezza e facilità di comprensione delle voci costituenti il cedolino	4 punti	
B	Riduzione dei tempi di esecuzione		

B.1.	Tempi di elaborazione cedolini.		8 punti così suddivisi: 4 giorni :3 punti 3 giorni :5 punti 2 giorni: 8 punti
B.2.	Tempi di elaborazione simulazioni del cedolino in caso di modifica del contratto individuale del dipendente		4 punti così suddivisi: 4 giorni :1 punti 3 giorni :2 punti 2 giorni: 4 punti
B.3	Tempi di riscontro in forma scritta per richiesta di assistenza in materia giuridico-amministrativa (art.6 del Capitolato di gara).		4 punti così suddivisi: 4 giorni :1 punti 3 giorni :2 punti 2 giorni: 4 punti
B.4	Disponibilità, in caso di emergenza dell'Ente e almeno n. 2 volte l'anno, ad elaborare gli stipendi entro 1 giorno dalla richiesta.		5 punti così suddivisi SI: 5 punti NO: 0 punti
B.5	Elaborazione stipendi in tempo reale nell'ipotesi di caricamento variabili mensili da parte dell'Ente.		5 punti così suddivisi SI: 5 punti NO: 0 punti
TOTALE - 70 PUNTI		13	57

16.2 metodo di attribuzione di coefficienti e punteggi all'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi di valutazione è assegnato un punteggio discrezionale o quantitativo.

Punteggi discrezionali colonna "D".

Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero (0) ad uno (1) corrispondente alle seguenti valutazioni:

- Eccellente: 1,0
- Ottimo: 0,9
- Molto buono: 0,8
- Buono: 0,6
- Sufficiente: 0,5
- Insufficiente: 0,2
- Assenza di proposta: 0,0

Per ciascun elemento di valutazione (A.2 , A.6 e A.7 della tabella di cui all'art.16.1) la Commissione procederà al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo previsto per tale elemento.

I criteri discrezionali con cui saranno valutati gli elementi sono i seguenti:

Elemento di valutazione A.2 – Possesso di certificazioni ISO	Elemento di valutazione A.6 – Risorse dedicate al Servizio (<u>curricula parte integrante dell'offerta tecnica</u>)	Elemento di valutazione A.7 fac – simile cedolino (<u>parte integrante dell'offerta tecnica</u>)
Grado di adeguatezza delle risorse in merito ai corsi di aggiornamento professionale.	Grado di adeguatezza delle risorse in merito ai corsi di aggiornamento professionale.	Chiarezza e completezza nell'esposizione e nel dettaglio delle voci inerenti la posizione giuridico-economico del dipendente.
Grado di adeguatezza delle risorse in merito alle esperienze pregresse.	Grado di adeguatezza delle risorse in merito alle esperienze pregresse.	Chiarezza e completezza nell'esposizione e nel dettaglio delle voci stipendiali, con evidenza dei dati riepilogativi e progressivi.
Eterogeneità dei ruoli professionali.	Eterogeneità dei ruoli professionali.	Presenza di sezioni dedicate a comunicazioni ai dipendenti e informazioni.

Punteggi quantitativi colonna “Q”.

Ad ogni singolo valore della colonna “Q” della tabella, la Commissione attribuisce il punteggio relativo al sub criterio, sulla base delle quantità numeriche che caratterizzano il requisito richiesto.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

saranno ammesse alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo i concorrenti che otterranno per l'offerta tecnica un punteggio complessivo **non inferiore a 42 punti sui 70 massimi assegnabili** dalla commissione.

16.3 metodo per il calcolo dell'offerta economica

Il punteggio massimo relativamente all'elemento prezzo sarà attribuito all'offerta economica che presenterà il prezzo più basso ed avrà offerto una percentuale di ribasso più alta; il punteggio minimo, pari a zero (0), sarà attribuito all'offerta che non presenterà sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = (R_a / R_{Max}) * P_{Max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato

R_a = ribasso offerto dal concorrente

RMax = ribasso dell'offerta più conveniente

PMax= 30

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

ART. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno indicato nel bando di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa (BUSTA TELEMATICA A);
- delle offerte tecniche (BUSTA TELEMATICA B);
- delle offerte economiche (BUSTA TELEMATICA C).

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

ART. 19 APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sarà comunicata ai partecipanti attraverso la piattaforma TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S. la data della prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative.

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a. attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART. 20 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B, C, - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura in seduta pubblica dell'offerta tecnica e successivamente, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e quindi alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà a gara di migliororia sul prezzo.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In deroga a quanto appena indicato, qualora vi sia una sola offerta valida le operazioni di cui sopra potranno essere svolte in forma semplificata, a cura esclusiva del R.U.P. ovvero di organo monocratico all'uopo nominato, ed espresse nella forma del giudizio di idoneità dell'offerta.

Soltanto nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- c. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è stipulato con atto pubblico informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, fatte salve le controversie meramente indennitarie, devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Il Soggetto aggiudicatario, sottoscrivendo specifico accordo per la protezione dei dati personali e designazione a responsabile esterno del trattamento , si impegna ad accettare la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi all'utenza del Servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati.
- Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti all'utenza del Servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali e contabili
- Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dagli atti per la formazione dell'Albo fornitori e dalla normativa in essi richiamata.

ART.28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Titolare del trattamento è il Consorzio I.R.I.S.